

N. 819/2007REL

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Carlo GRECO	Presidente f.f.
Dott. Leonardo VENTURINI	Consigliere rel.
Dott. Rinieri FERONE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 55039/REL - G.2005/0040 (V.1998/3734) del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale nei confronti di:

- 1) BERTINI Quinto Riccardo rapp. e difeso dagli avv.ti C. Narese, F. De Meo, P. Barese el.te dom.to in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
- 2) BERTUCCELLI Anna Vittoria rapp. e difesa dagli avv.ti C. Narese, F. De Meo, P. Barese el.te dom.to in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
- 3) BOZZI Carlo rapp. e difeso dall' avv.to D. Benussi ed el.te dom.to in Firenze, via Della Cernaia 31;
- 4) COSTA Marco rapp. e difeso dagli avv.ti C. Narese, F. De Meo, P. Narese el.te dom.to in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
- 5) FRANCESCONI Marzio rapp. e difeso dagli avv.ti C. Narese, F. De Meo, P. Narese el.te dom.to in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
- 6) NOBILE Angela, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P. Carrozza e C. D'Aquino ed el.te dom.ta presso lo studio dell'avv.to F. Brizzi, Firenze, via della Cernaia 31;

- 7) PEZZINI Egiziano, rapp. e difeso dagli avv.ti C. Narese, F. De Meo, P. Narese el.te dom.to in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
- 8) RAFFAELLI Riccardo, rappresentato e difeso dall' Avv. R. Righi, el.te dom.to presso il di lui studio in Firenze, via A. La Marmorata 14;
- 9) RICCI Sauro, rapp. e difeso dagli avv.ti C. Narese, F. De Meo, P. Barese el.te dom.to in Firenze, via dell'Oriuolo 20;
- 10) SIMONETTI Luca, rapp. e difeso dagli avv.ti C. Narese, F. De Meo, P. Narese el.te dom.to in Firenze, via dell'Oriuolo 20;

Visti gli atti introduttivi del giudizio

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Tenutasi la pubblica udienza il giorno 7 febbraio 2007, con la presenza degli avv.ti Barese e e Meo, D. Benussi, P. Carrozza e il Pubblico Ministero SPG. Nicola Bontempo per la Procura regionale

FATTO

Con atto di citazione 55039 Rel - V. n. G2005 0040, depositato il Segreteria il 18 luglio 2005 la Procura Regionale per la Toscana citava gli amministratori e funzionari del comune di Viareggio sopra individuati a comparire dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana per sentirli condannare al pagamento, in favore del predetto comune, della somma di €92.962,00 o, in differente ipotesi, (1/5 della differenza tra quanto pagato e la somma stimata dall'Ordine degli Architetti, come meglio si specificherà), €64.162,00, e comunque in quella somma diversa, maggiore o minore, che venisse determinata di giustizia (se del caso ex art.1126 c.c.).

Devesi inoltre computarsi quale danno, si rileva dall'atto di citazione, la somma pagata per rimborso spese di trasferta (£.13.726.246, pari ad €7.089,01), trattandosi di esborso che costituisce anch'esso nocumento (voce che si comprenderà nel prosieguo, a seguito dell'esposizione della vicenda che la Procura ritiene da qualificarsi come illecito da responsabilità amministrativa).

1. Quale supporto fattuale della propria impostazione accusatoria, la requirente espone la

seguinte vicenda.

L'Amministrazione Comunale (A.C.) di Viareggio, con delibera della Giunta Municipale n.183 del 28.03.1998 (adottata col voto favorevole di COSTA Marco, sindaco, RICCI Sauro, PEZZINI Egiziano, BERTUCCELLI Anna Vittoria, BERTINI Quinto Riccardo, assessore all'urbanistica, SIMONETTI Luca, FRANCESCONI Marzio; con l'assistenza -e su parere- del Segretario Comunale NOBILE Angela; su proposta del dirigente RAFFAELLI Riccardo; previ pareri favorevoli ex art.53 L.142/1990 di regolarità tecnica rilasciato da RAFFAELLI Riccardo, anche per congruità del compenso, e di regolarità contabile rilasciato da BOZZI Carlo), conferiva al “Prof. Arch. Richard Rogers in rappresentanza della Richard Rogers Architects Limited, in commercio col nome di Richard Rogers Partnership” con sede in Londra (Gran Bretagna), l'incarico per la redazione dei Piani Particolareggiati delle zone F1 e PP5, alle condizioni e modalità di uno schema di schema di convenzione allegato all'atto di delibera, per la spesa di £.900.000.000 oltre spese di trasferta (poi liquidate in £.13.726.246).

La Procura rileva che la citata delibera dava atto della “sussistenza delle particolari condizioni di cui all'art.7 comma 2 D.Lgs. n.157 del 17.03.1995, che giustificano in via eccezionale il ricorso alla trattativa privata, giacchè soltanto attraverso la scelta di progettista di affermata esperienza internazionale quale Richard Rogers” sarebbero stati raggiunti “gli obiettivi del reinserimento di Viareggio con il suo bagaglio storico, sociale, culturale, rappresentato in primo luogo dalla 'Passeggiata' di incommensurabile pregio artistico -ambientale, nel circuito internazionale del turismo e della cultura”. A tale delibera seguivano gli atti esecutivi della stessa.

Successivamente, infatti, addì 25.06.1998 veniva sottoscritta tra le parti la convenzione, quindi l'incarico veniva espletato con la consegna degli elaborati, e il corrispettivo pattuito veniva pagato (si rammenta in citazione che veniva pagato altresì il rimborso spese di trasferta di cui sopra, chieste anch'esse quale elemento di danno erariale).Per la Procura, L'A.C. di Viareggio nell'affidare l'incarico in questione a trattativa privata (si sottolinea ex art.7 comma 2° D.Lgs.157/1995 senza

preliminare pubblicazione di bando), avrebbe violato le disposizioni del citato D.Lgs. 157/1995: si argomenta in tal senso che non rientrerebbe il caso di specie tra quelli per i quali la citata disposizione consentiva il ricorso alla trattativa privata (a suffragio di ciò si porta a conoscenza che la Commissione U.E. ha aperto procedura di infrazione ex art.169 -poi 226- del Trattato C.E. per la riscontrata violazione, che, si asserisce, veniva anche riconosciuta dalla Autorità nazionale).

L'atto di citazione prosegue affermando che, anche tenendo conto dei presupposti, delle esigenze e delle finalità esplicitati nelle promesse della delibera GM 183/1998 (la necessità di affidarsi ad un progettista di affermata esperienza internazionale, il bagaglio storico, sociale, culturale di Viareggio e segnatamente l'incommensurabile pregio artistico-ambientale della 'Passeggiata', l'obiettivo del reinserimento di Viareggio nel circuito internazionale del turismo e della cultura), non emergerebbe la necessità e l'indefettibilità del ricorso alla procedura negoziata ex art. 7 co.2° d. lgs. cit., poiché tali presupposti, esigenze e finalità erano comunque pienamente compatibili con altre forme di scelta del contraente, atte a consentire una comparazione tra più offerte.

Ancora, è nota di addebito la circostanza per cui non risulterebbe che l'A.C. abbia fatto precedere la trattativa privata da una gara ufficiosa o ricerca di mercato, come prescritto dall'art.6 comma 2° lett.d) stesso D.Lgs.157/1995, che appunto definisce la trattativa privata come la procedura in cui l'amministrazione “consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.” (parimenti si riscontra una possibile omissione circa una concreta negoziazione dei termini del contratto col professionista).

In compendio, la Procura muove questo addebito, nella sua formulazione essenziale: “L'A.C., indebitamente affidando a trattativa privata, senza pubblicazione del bando, e non effettuando alcuna previa gara ufficiosa o indagine di mercato (e, peraltro, non svolgendo alcuna concreta trattativa in ordine all'entità del corrispettivo), ha pretermesso qualsiasi meccanismo concorsuale (o paraconcorsuale), e si è perciò preclusa la possibilità di godere del beneficio economico che, in termini di ribasso e comunque di minor prezzo (e quindi minore spesa), naturalmente e

normalmente deriva, per comune esperienza (v. art.115 co.2° cpc), dal gioco concorrenziale in caso di pluralità di offerte”.

Ne deriverebbe un danno relativo al non conseguito minor prezzo, quanto meno in termini di perdita di *chance* per essere stata l'A.C. privata della stessa possibilità, concreta e qualificata, di sostenere, per il servizio “de quo”, un costo inferiore a quello di fatto sostenuto.

Seguendo ciò che viene definito “jus receptum”, la predetta *chance*, è figura chiarita in citazione nei suoi tratti qualificatori, quale concreta ed effettiva occasione di conseguire un determinato bene o risultato, non quindi una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, non commisurabile alla perdita del risultato utile ma della possibilità di conseguirlo; di talchè il danno da perdita della stessa non è il danno consistente nel mancato raggiungimento di quel risultato ma è il (ontologicamente diverso) danno (non futuro ma) certo ed attuale costituito (non da lucro cessante ma) dal danno emergente rappresentato dalla lesione del patrimonio del soggetto determinata dal venir meno delle probabilità di risultato favorevole esistenti al momento in cui l'evento si è verificato (si citano, v. ex multis, da ultimo Cass.,III, 28.1.2005 n.1752; III,4.3. 2004 n.4400; III,21.7.2003 n.11322; sez.lav., 23.1.2002 n.734; sez.lav.,27.5.2002 n.7745; C.Stato,VI,7.8. 2002 n.4134; V,16.1.2002 n.227).

2. Per quanto attiene più in dettaglio alla quantificazione del danno, parte attrice ha delegato (con atto di conferimento ex artt.2 e 5 D.L. 453/1993 conv. con L.19/1994), l'Ordine degli Architetti di Firenze il quale ha stimato congruo per le prestazioni di cui all'incarico *de quo*, alla stregua dei parametri dettati dalla Circolare Ministero LL.PP. 1.12.1969 n.6679 s.m.i., la somma di €144.000,00 (di ciò viene dato atto con relazione versata in atti); afferma la Procura che, stante un così rilevante scostamento tra i parametri tariffari e i corrispettivi pattuiti, può e deve ritenersi che, anche tenendo conto dei presupposti, delle esigenze e delle finalità esplicitati nelle premesse della delibera GM 183/1998, il concreto *modus procedendi* adottato dagli amministratori e funzionari del

Comune di Viareggio, come sopra descritto, abbia cagionato all'A.C. il danno definibile nell'ambito della somma di cui sopra, che la requirente ha ritenuto congruo quantificare in 1/5 “quanto meno” del corrispettivo di £.900.000.000 pagato (€92.962,00) o, in ipotesi, in 1/5 della differenza tra quanto pagato e la somma di stimata dall'Ordine degli Architetti (€64.162,00), e comunque in quella somma diversa, maggiore o minore, che il Giudicante ritenesse di giustizia (se del caso ex art.1126 c.c.).

Si chiede inoltre la computazione quale danno, della somma pagata per rimborso spese di trasferta (£.13.726.246, pari ad €7.089,01), trattandosi di esborso che costituisce conseguenza diretta della scelta dell'Arch.Rogers, professionista di Londra.

La citazione conclude affermando che del danno di che trattasi debbono essere chiamati a rispondere, a titolo di dolo (poiché esso in questa sede va inteso non solo come dolo cd. penalistico, cioè coscienza e volontà del fatto comprensivo dell'*eventus damni*, ma come dolo contrattuale o *in adimplendo*, configurabile in caso di volontaria violazione dei doveri d'ufficio ed obblighi di servizio precostituiti: ex multis C.Conti, I, 1.3.2001 n. 41/A; Lazio, 25.9.2000 n.1545; III,16.4.1998 n.114), e, comunque, a titolo di colpa grave (data la grave e palese violazione di legge di legge), per quote uguali (o secondo quelle diverse di giustizia):

- a) i componenti della Giunta Municipale che espressero voto favorevole sulla citata delibera n.183/1998: COSTA Marco (sindaco), RICCI Sauro, PEZZINI Egiziano, BERTUCCELLI Anna Vittoria, BERTINI Quinto Riccardo (assessore all'urbanistica), SIMONETTI Luca, FRANCESCONI Marzio;
- b) l'Ing.RAFFAELLI Riccardo, che espresse sulla delibera parere di regolarità tecnica ex art.53 L.142/1990 (nonché di congruità della spesa);
- c) il dr.BOZZI Carlo che espresse sulla delibera parere di regolarità contabile ex art.53 L.142/1990;
- d) il Segretario Generale del Comune, dr. NOBILE Angela, la quale appose la propria firma

per parere da ritenersi favorevole all'interno della "camicia" della delibera GM 183/1998 e prestò assistenza all'adunanza della GM che approvò la delibera stessa, in considerazione della sua posizione di organo deputato alla collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla legalità e legittimità dell'azione amministrativa, di cui è garante, secondo la Procura, come previsto dall'art.17 co.68 L.127/1997 (funzioni che è chiamato ad assolvere non solo, in modo passivo, esprimendo pareri che gli siano richiesti esplicitamente, ma anche -analogamente a quanto accadeva nel vigore della disciplina anteriore alla L.142/1990 che non contemplava pareri obbligatori del segretario- segnalando, anche d'iniziativa, l'illegittimità di atti che vanno ad adottarsi e rispetto ai quali è tenuto, pena la corresponsabilità dei danni che ne derivino, a far espressamente constare il proprio eventuale contrario avviso, dovendo in mancanza presumersi "un sostanziale opinamento di legittimità atto ad assumere efficienza causale sui danni : si citano C.Conti, II, 17.03.2004 n.88; Toscana,21.9.2004 n.622; Liguria, 6.11.2003 n.912).

3. Le posizioni difensive. Con memoria di costituzione 8.2.2006, gli avv.ti G. e P. Narese e De Meo, quali patroni di Bertini, Costa, Simonetti, Francesconi, Pezzini, Bertuccelli pongono sotto approfondito esame da un lato l'incarico affidato all'architetto Rogers e tramite lui alla società associata di professionisti, dall'altro considerano le esigenze dell'Amministrazione comunale: la "passeggiata " di Viareggio, si legge nella predetta memoria, è sempre stata una priorità nella politica comunale, considerato che tutti gli edifici alla stessa inerenti rivestono un pregio artistico ed architettonico, e sono tutelati dalla relativa normativa. Da ciò la necessità di una piena valorizzazione di ciò che può considerarsi l'"immagine" di Viareggio, valorizzazione cui si poteva giungere tramite l'adozione di Piani Particolareggiati finalizzati all'individuazione di prescrizioni puntuali correlate al valore storico, artistico ed architettonico del complesso di cui trattasi. L'esposizione analitica della delibera n. 183 del 1998 (nucleo centrale degli addebiti di Procura), le finalità ivi esposte comparate ad un'illustrazione delle opere, della fama e del credito internazionale, nonché specialistico in relazione all'impegno professionale richiesto nella vicenda, dell'arch.Rogers

renderebbero, secondo difesa, piena giustificazione delle legittimazioni normative invocate. Le stesse indagini della Procura hanno preso le mosse da una denuncia di un architetto locale, il quale si sarebbe mostrato assolutamente non a conoscenza dei termini della vicenda, invocando il rispetto della normativa correlata agli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici. Va fatto cenno che sia parte attrice che parte resistente hanno ricordato come la vicenda sia stata posta all'attenzione della Commissione Europea la quale ha dato inizio alla procedura di infrazione. La difesa dei convenuti sopra citati riporta ampi stralci delle giustificazioni addotte, in sede amministrativa, davanti alle competenti Autorità comunitarie, giustificazioni atte a dimostrare come l'architetto Rogers, per riconosciuto credito internazionale, ed il suo "staff" di ausilio, si presentava come la soluzione unica in relazione al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e culturale della passeggiata di Viareggio. Conseguenza di ciò, secondo le considerazioni della difesa sarebbe l'avvenuta archiviazione della procedura. Quanto a taluni vizi procedurali sempre i convenuti di cui sopra eccepiscono l'avvenuta prescrizione, per una serie di motivi che seguono "a cascata": a) la Procura non sarebbe Organo idoneo ad interrompere la prescrizione, come la stessa pretende tramite l'invito a fornire deduzioni; b) anche concessa in astratto questa facoltà, in concreto l'invito sarebbe formulato in termini assai generici, tale da non permettere l'individuazione del credito preteso, vantato, peraltro, incomprensibilmente, a favore del Comune di Carrara; c) prescindendo dalla valenza interruttiva della prescrizione da conferire all'atto di citazione o all'invito a dedurre, la memoria difensiva formula alcune considerazioni in tema di "dies a quo" del termine prescrizionale. In primo luogo, mostrando la disposizione di riferimento (L. 20/1994, art.1) l'espressa dizione "fatto dannoso", questo va identificato quanto meno alla stipula della convenzione (25.6.1998) cosicché da tale momento sarebbe iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione che si è completato assai prima della notifica dei rispettivi atti di citazione ovvero, in ipotesi, dalla notifica degli inviti a dedurre.

Si sottolinea infatti che la prescrizione inizia a decorrere non dalla data dei pagamenti, ma -

secondo quanto sopra detto - da quando si è verificato il "fatto dannoso" che ha reso necessarie le erogazioni di denaro. Ciò troverebbe rispondenza in buona parte della giurisprudenza della Corte dei conti. La prescrizione risulterebbe avveratasi anche accedendo ad indirizzo meno rigoroso della Corte, indirizzo adottato in occasione di pagamenti periodici correlati ad inquadramenti illegittimi (Corte dei Conti, SSRR n. 3/2003). Detta giurisprudenza individua, quando si assista ad un'obbligazione ripartita in più erogazioni, il menzionato "dies a quo" nella data del primo pagamento. Si ricorda in memoria che i pagamenti del corrispettivo pattuito sono così avvenuti

- primo acconto, mandato n. 8162 del 27.7.1998. per lire 90.000.000;
- secondo acconto, mandato n.1305 del 20.10.1998 per lire 135.000.000;
- terzo acconto, mandati n. 2386 e n. 2387 del 26.02.1999 rispettivamente per lire 174.835.000 e per lire 50.165.000;
- quarto e quinto acconto, mandato n. 8545 del 24.7.1999 per lire 270.000.000;
- saldo n. 5074 del 22.5.2000 per lire 179.835.000: rimborso spese bancarie, mandato n. 5075 del 22.05.2000 per lire 165.000; rimborso spese per trasferte, 13.726.246, con mandato n. 8221 dell'11.8.2000

Nell'ipotesi denegata in questione sarebbe escluso dalla prescrizione soltanto l'importo di lire 13.726.246 di cui al mandato n. 8221 dell'11.8.2000 (va considerato che gli inviti a dedurre sono stati notificati tra la fine di maggio ed i primi giugno del 2005).

Né, per sottrarre alla prescrizione anche il saldo di lire 179.835.000 (mandato n. 5074 del 22.5.2000) e le spese bancarie di lire 165.000 (mandato n. 5075 del 22.5.2000) viene ritenuta condivisibile la tesi della Procura secondo cui la prescrizione decorrerebbe non dalla data dei mandati di pagamento, ma da quando il Tesoriere (la Cassa di Risparmio di Firenze) ha quietanzato i relativi mandati. Si confuta la tesi della Procura che sostiene che per gli importi relativi ai mandati del 2000 la prescrizione decorrerebbe dal 2.6.2002 che è la data (apposta dal Tesoriere per quietanza sui mandati medesimi) corrispondente al momento in cui il Tesoriere ha effettuati i

bonifici bancari all'arch. Rogers, specificamene al di lui studio associato avente veste societaria di diritto inglese. Si espone che la predetta tesi della Procura è errata perché è con il mandato che termina la procedura di pagamento in ambito comunale dal momento che il Tesoriere è da ritenersi soggetto esterno all'Amministrazione. Nel merito, la difesa dei convenuti in menzione, schematizza la propria impostazione oppositiva agli addebiti mossi affermando che, l'affidamento dell'incarico a trattativa privata all'Arch. Rogers e alla società da lui rappresentata risulta legittimo sulla base di tre concorrenti ordini di motivi.

Con riferimento al primo, ribadendo l'esattezza del convincimento espresso dalla giunta viareggina nella delibera che secondo la Procura configurerebbe l'elemento centrale della vicenda illecita, si afferma trattarsi di una prestazione avente intrinseca natura artistica ed attinente un contesto anch'esso di valore storico ed artistico: si rientrerebbe così nell'alveo applicativo dell'art 7, 2° co., lett. b) del D.Lgs. 157/95;

quanto alla seconda ragione di difesa, si rileva che, comunque, l'incarico in questione sarebbe inquadrabile come una prestazione di opera dell'intelletto e non di un appalto di servizi, il che escluderebbe l'obbligatorietà del ricorso alle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. 157/95 (rendendo concreta, per altro verso, l'eccezione di cui sopra) consentendo l'affidamento sulla base dell'intuitus personae.

Quale terzo ordine di motivo, di carattere specifico, si rileva che si tratta dell'affidamento di un incarico di progettazione urbanistica per il quale è ammesso il ricorso alla trattativa privata basata sulla fiducia personale nel progettista. Anche in questo caso non vi sarebbe, quindi, la necessità di ricorrere alle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. n. 157/95, con la conseguenza dell'infondatezza della prospettazione della Procura.

Di particolare importanza, nel contesto dell'impostazione difensiva dei convenuti in questione, è la consulenza tecnica a firma dei Proff.ri Boggiano e Preti, articolata in dialettica con controdeduzioni prodotte dalla Procura con l'ausilio sempre dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Si tratta infatti di

un primo atto a corredo della memoria di costituzione e difesa, seguita da più completi studi e valutazioni anche in contrapposizione a specifiche annotazioni della citante sulle iniziali impostazioni difensive. Negli atti si contesta l'area di riferimento, la configurazione della tipologia della prestazione resa dallo studio rappresentato dall'arch. Rogers, la validità del ricorso alle tabelle ed ai valori delle prestazioni professionali contenute nella circolare LLPP n. 6679 del 1969. Va sottolineato come, per i periti di parte, quanto richiesto e posto in essere dal più volte citato Rogers non va inquadrato meramente come redazione di un piano attuativo, risultando anche, nei suoi profili generali, come uno studio progettuale urbano ed una consulenza esperta, tramite la quale sono state tracciate le linee programmatiche principali dello sviluppo urbano e le opzioni possibili da affidare al contenuto dei piani di sviluppo di dettaglio e conseguenti. Si rileva come lo studio Rogers abbia compendiato più studi di carattere paesaggistico e geologico, affidati - presumibilmente con costi - dallo stesso studio a terzi, per assolvere comunque esaustivamente all'incarico affidato e dalla natura particolarmente complessa che, anche per la scansione delle fasi di attuazione e la mole degli atti rappresentativi dello studio, non può essere ricompensata con gli automatismi delle tabelle, legittimando invece la discrezionalità di una quantificazione forfetaria.

La dr.ssa Nobile, assistita dagli avv.ti Carrozza e D'Aquino, con memoria di costituzione e difesa e successivi atti di controdeduzioni a repliche della Procura solleva in primo luogo eccezione di avvenuta prescrizione nei termini sollevati dai convenuti di cui sopra, aggiungendo che, inoltre, ai fini del calcolo delle decorrenze temporali con riferimento ai pagamenti di quanto pattuito con l'arch. Rogers si deve tener conto della circostanza che la stessa ha cessato di essere Segretario Generale del Comune di Viareggio nel 1999, in data antecedente gli ultimi pagamenti. Rileva poi come fosse legittimo, o perlomeno non connotato da colpa grave, ritenere sorretto dall' "intuitus personae" il rapporto con il predetto professionista Rogers (e la società professionale da questi costituita e rappresentata), sia per la natura assolutamente peculiare dell'incarico affidato, che per ragioni di necessità di qualità artistica e culturale si atteggiava in maniera assolutamente prioritaria

alla figura ed al passato professionale dell'architetto menzionato, sia perché giurisprudenza cospicua tendeva ed ancora in parte tende a considerare la progettazione urbanistica come attività inquadrabile nell'alveo del contratto di opera intellettuale, ove regna la discrezionalità fiduciaria nella scelta e la conseguente possibilità della trattativa privata. Viene sottolineata altresì l'erroneità della metodologia seguita nell'individuare il supposto danno causato poiché nell'affermare la necessità dell'esperimento di una gara, si prescinde dall'individuare quale economia la stessa avrebbe apportato.

Contestando il valore degli atti della consulenza di parte prodotta dalla Procura viene prodotta perizia a firma dell'arch. Parigi, ove, oltre a sottolineare la peculiarità e l'importanza del contenuto dell'incarico affidato all'arch. Rogers si censura il riferimento effettuato, ai fini del calcolo di una ipotetica corretta tariffa professionale a circolare ministeriale non avente valore normativo. Quanto alla specifica posizione della Dr.ssa Nobile si rileva come fra i compiti del Segretario generale di un comune, dopo la L. 127 del 1997, non figurino più l'obbligatorio parere di legittimità a supporto delle delibere giuntali e che questi non è tenuto a compiti di vigilanza generale sulla legittimità degli atti né ad interventi non richiesti di consulenza. Nel caso di specie la giunta viareggina ha agito con autonomia di valutazione e decisione, senza l'intervento del Segretario Generale; poco significherebbe la firma apposta sul documento certificante la decisione della predetta giunta, in quanto non indicativa di un parere reso e di cui, peraltro, se ne disconosce l'autenticità.

La difesa dei dirigenti Bozzi e Raffaelli, difesi rispettivamente dall'avv.to Benussi Domenico e Righi Roberto rileva sempre i profili di eccezione preliminare di prescrizione, la specificità dell'incarico affidato all'arch. Rogers, l'archiviazione della procedura di infrazione in sede comunitaria e, comunque, l'estraneità delle mansioni di certificazione della regolarità tecnica e di quella contabile da una valutazione di legittimità della metodologia di scelta del professionista cui affidare l'incarico in questione con la conseguenza della impossibilità di imputare a loro carico gli addebiti mossi dalla Procura. Con memoria resa in occasione dell'udienza del 25 ottobre 2006, la

suddetta Procura, dato atto che Ricci Sauro, siccome documentato dai di lui eredi, è deceduto in data successiva alla notifica dell'atto di citazione e poiché nel caso di specie non sono state ravvisate le condizioni previste dalla legge per la traslazione ereditaria della responsabilità (illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento dell'erede) ha ritenuto dovere del Collegio dichiarare cessata la materia del contendere nei riguardi del de cuius e pronunziare la estromissione dal giudizio degli eredi, preso atto che il PM non intende coltivare nei loro riguardi la pretesa risarcitoria.

Nella udienze tenutesi, ed in particolare nell'ultima, in data 7 febbraio 2007, le parti hanno precisato le loro posizioni, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Valutato in

DIRITTO

I. In via preliminare va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di Ricci Sauro, deceduto, e prendere atto che la Procura non intende attivare azione nei confronti dei di lui eredi.

II. Il primo punto da esaminare, tra le problematiche che la vicenda posta a giudizio presenta, secondo corretta procedura logico-giuridica, attiene all'eccezione di prescrizione; detta problematica si presenta complessa, anche per le articolate e non concordanti pronunce della Corte dei conti sul tema. Va ricordato, anzitutto che si tratta, nel caso di specie, di individuare rettamente il "dies a quo" in ipotesi di erogazione di spese. Un primo dato va chiarito, e si riferisce al lessico del legislatore, il quale, al comma 2° dell'art. 1 della L. 20 /1994 afferma che la prescrizione si compie "comunque" in cinque anni a decorrere dal compimento del "fatto dannoso. Orbene, è da ritenersi che l'espressione comunque si debba riferire all'inderogabilità del termine quinquennale (precedentemente decennale), mentre per fatto dannoso, non si possa far riferimento al compimento dell'azione o all'omissione generatrice di un danno per l'erario, ma si debba ricomprendere il danno medesimo, nella sua concreta exteriorizzazione. Diversamente non verrebbe a compimento l'intera fattispecie connotante l'illecito da responsabilità amministrativa: il verificarsi del danno, cioè

l'effettiva diminuzione patrimoniale, è stato, quindi, ritenuto componente del “fatto” e comunque momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere (art.2935 c.c.) dal P.M., poiché l'azione di responsabilità non è esercitabile se non a seguito del verificarsi e della conseguente computabilità del danno (Corte dei Conti Sez. reg. Lazio 9 febbraio 2007, n. 107, 27 settembre 2006, n. 1814 e 9 novembre 2004, n. 2856, Sez .reg.Molise 3 giugno 1999, n.103; Sez.I 24 maggio 1998, n.156; Sez. reg. Liguria 30 marzo 1999, n.361; Sez.reg.Campania 27 novembre 1998, n.86; Sez.II 19 ottobre 1998, n.212; Sez.reg.Campania 19 giugno 1998, n.51; Sez.III 22 settembre 1997, n.264 e indietro nel tempo sino a Sez.II, 29 gennaio 1992, n. 24) Non convince la tesi per cui detto evento dannoso acquisti conoscibilità, concretezza e certezza dalla data dell'atto deliberativo quando in questo trovi il suo giuridico fondamento il danno diretto al patrimonio dell'ente pubblico (Corte dei Conti Sez. Trentino Alto Adige 20 maggio 2005, n. 53) e ciò per le ragioni che si diranno dappresso. Va innanzitutto precisato che quella di cui si discute è fattispecie tipica in cui il fatto dannoso si concreta con esborso indebito di danaro pubblico. Orbene, va dato atto alle parti che la giurisprudenza sul punto è assai articolata. Si è affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui avviene l'erogazione, cioè il pagamento (Corte dei Conti Sez. Lazio 7 ottobre 2005, n. 2083, Sez. Abruzzo 28 settembre 2005, n. 661, Sez. II 1 settembre 2004, n. 280/A, Sez. Molise 19 giugno 2003, n. 102, Sez. II 28 marzo 2002, n. 105/A, Sez. II 15 aprile 2002, 128/A, Sez. II 10 luglio 2001, n. 244/A, Sez. I 6 luglio 2001, n. 218/A, Sez.III 11 agosto 1999, n.200; 2 agosto 1999, n.188; Sez.II 19 luglio 1999, n.198; 18 maggio 1999, n.149; Sez.reg.Abruzzo 1 marzo 1999, n.131; Sez.reg.Lazio 16 febbraio 1999, n.56; Sez.reg.Lombardia 12 febbraio 1999, n.166; Sez.reg.Veneto 5 febbraio 1999, n.75; Sez.reg.Sardegna 27 luglio 1998, n.308; Sez.reg.Sicilia 6 luglio 1998, n.237; Sez.II 23 giugno 1998, n.174; Sez.reg.Puglia 25 maggio 1998, n.22/EL; Sez.reg.Basilicata 13 maggio 1998, n.145; Sez.II 24 aprile 1998, n.120; Sez.reg.Abruzzo 30 aprile 1998, n.351; Sez.III 7 gennaio 1998, n.1); in altre decisioni si è detto che il “ dies a quo” va ravvisato in quello della liquidazione, in quanto a seguito di tale operazione diverrebbe certo il danno per l'amministrazione

(Corte dei Conti Sez. d'appello Reg. Sicilia 22 gennaio 2002, n. 7/A, Sez.reg.Puglia 12 maggio 1999, n.35; Sez.II 3 febbraio 1999, n.28; Sez.III 22 maggio 1998, n.140; Sez.I 18 marzo 1998, n.72; Sez.reg.Molise 26 novembre 1997, n.515); altre volte si è fatto riferimento alla emissione del titolo di spesa (Corte dei Conti Sez.III 9 agosto 1999, n.194; Sez.reg.Campania 7 aprile 1999, n.19), ed anche alla data dell'atto deliberativo quando in questo trovi il suo giuridico fondamento il danno diretto al patrimonio dell'ente pubblico (Corte dei Conti Sez. Trentino Alto Adige 20 maggio 2005, n. 53, Sez.reg.Campania 14 maggio 1998, n.39); per gli appalti di opere pubbliche dal momento del collaudo (Corte dei conti Sez. Toscana 19 dicembre 2005, n. 792, Sez. Marche 30 dicembre 2005, n. 1137, Sez. III 5 maggio 2003, n. 177/A); ancora si è sostenuto doversi individuare il momento di decorrenza prescrizione quando viene chiesto il pagamento da parte del creditore (Corte dei Conti Sez.III 9 agosto 1999, n.191).

Se si segue il procedimento contabile, senza lasciarsi fuorviare dalla nozione di impegno giuridico, si rileva che è oggetto di discussione se l'obbligazione della pubblica amministrazione si perfezioni con il solo impegno ovvero occorra che seguano tutte le fasi del procedimento contabile della spesa, anche ai fini del riconoscimento della mora del diritto a interessi. Si ritiene che nel delineare compiutamente il verificarsi del fatto dannoso assumono rilievo diverso le varie fasi del procedimento di erogazione della spesa pubblica e l'evento lesivo si concreta quando con l'esaurirsi della procedura di erogazione anzidetta, esce dalla disponibilità della pubblica amministrazione la possibile determinazione degli effetti discendenti dall'illecito e l'evento lesivo si concreta nella sua effettività. Ovvero, in altri termini (Corte dei Conti Sez.reg.Sicilia 1 marzo 1999, n.77/R) fino al momento terminale del procedimento di erogazione della spesa pubblica possono intervenire attività impeditive del verificarsi del danno (a parte iniziative dello stesso beneficiario della erogazione, per rinuncia al proprio credito) con iniziative di autotutela intese a bloccare l'iter del procedimento soddisfacente. Il soggetto investito di funzioni di tesoreria, poi, quando anche fosse un soggetto privato (nella specie istituto di credito), è inserito nell'organizzazione amministrativa, nell'ambito d

un rapporto di servizio, onde i compiti da questo svolti rilevano ai fini del tratteggiarsi della fattispecie di responsabilità amministrativa. Calando quanto affermato al caso di specie, ne discende che non tutti i pagamenti che costituirebbero l'assunto danno sono investiti da avvenuta prescrizione, non avendo questa raggiunto erogazioni del mese di giugno 2005. La valutazione del giudicante sull'intera vicenda, però, giungendo, come dappresso si dirà, ad una assoluzione per carenza di colpa grave, con delibazione nel merito, nel complesso soluzione più soddisfattiva per i convenuti esime dal valutare quanto sia da sottrarre a prescrizione, soprattutto in relazione alla strutturazione del danno come "perdita di chance", ed anche dall'individuare i singoli momenti in cui l'invito a dedurre (V. Corte dei Conti SS.RR. 20.12.2000 n. 14/QM), sicuramente idoneo ad interrompere la prescrizione, è stato notificato ai singoli convenuti, esplicando così, per ciascuno degli stessi, i suoi effetti (peraltro, detto invito a dedurre, ratificato alle parti tra il 28 ed il 31 maggio 2005 verrebbe ad interrompere la prescrizione solo con riferimento all'ultimo pagamento).

III. Passando all'esame nel merito del giudizio, rileva, infatti, come si è dato conto in narrativa, che i convenuti hanno legittimato il ricorso alla trattativa privata appellandosi alla prescrizione dell'art. 7, co. 2°, l b) del d. lgs. N. 157 del 1995, sostenendo che l'incarico in questione rientrasse nella previsione di specie in quanto, appunto, concretizzatesi un'opera di natura eminentemente tecnica ed artistica che poteva trovare un solo esecutore, nel caso di specie l'arch. Rogers. Orbene, è opinione del Collegio che la Giunta del comune di Viareggio abbia errato interpretando la fattispecie dell'incarico allo studio del predetto arch. Rogers quale rientrante nel novero di quelle di cui al citato art. 7, d.lgs. 157 del 1995 in quanto la prestazione richiesta al menzionato arch. Rogers ed al di lui studio non pare presentasse, sotto un profilo eminentemente oggettivo, carattere di esclusività; va però aggiunto che almeno all'epoca dei fatti discussi complessa risultava, alla luce della giurisprudenza, la configurazione dell'oggetto del contratto instaurato fra il comune di Viareggio ed il professionista menzionato.

Tuttavia, il giudicante non ravvede, nella specie, l'imprescindibile momento, sotto l'aspetto di

profilo soggettivo, della colpa grave.

Per quanto riguarda la considerazione del ruolo dell'arch. Rogers ai fini del recupero urbano che la città di Viareggio intendeva porre in atto, va detto quanto segue.

Se si intende come attività di redazione di piani attuativi - come la documentazione processuale, nonostante il confronto tecnico-periziale fa le parti sembra chiaramente asseverare (peraltro, medesima terminologia avendo utilizzato la Giunta viareggina nella documentazione ufficiale che qui interessa), quella che, secondo il Comune di Viareggio era da affidare ad architetto di chiara fama e che, in base al criterio dell' "intuitus personae" non poteva essere che il più volte menzionato studio Rogers Ltd. nella persona del titolare omonimo, e che questa rientrasse nel novero della prestazione di servizi, si deve sottolineare che non è rilevabile, nella fattispecie, la caratteristica dell'esclusività tanto da escludere il ricorso ad una procedura concorsuale o, quanto meno ad una procedura di trattative informali con più soggetti. Una pluralità di proposte, in alternativa concorrenziale fa loro, avrebbe permesso di individuare la soluzione tecnica più idonea fruendo anche dell'intuito e dell'ispirazione artistico-professionale che si fosse rivelata in maniera netta e chiara: ciò non ponendo in ombra anche il momento dell'economicità. Viene da rilevare che se non vi fosse stata una procedura concorsuale per la realizzazione del famoso " Centre Pompidou" (realizzato da Renzo Piano e, appunto, da Richard Rogers), quest'ultimo non avrebbe acquisito la fama ed il credito internazionale che gli sono stati giustamente tributati dalla Giunta di Viareggio. In sostanza, anche nelle situazioni che involgono il ricorso a competenze non solo connotate da alto tasso di tecnicità e bagaglio di conoscenze, ma anche da profili di personali approcci di carattere artistico e culturale, l'affidamento tra più proposte fra loro in concorrenza non inibisce lo spirito creativo; d'altro canto, lo strumento della gara risulta essere stato seguito, come si legge dalle carte processuali prodotte dall'accusa, in occasioni che richiedevano particolare sensibilità e perizia progettuale in materia urbanistico-edilizia. Sotto questo aspetto, quindi, la Procura coglie nel segno nell'individuare un comportamento irregolare.

D'altro canto se quanto detto presenta piena valenza in astratto, nell'applicazione degli esposti principi al caso di specie non pare, come detto, ravvisabile la colpa grave. Vi sono due prospettive valutative, una di carattere soggettivo, l'altra oggettiva. Sotto il primo aspetto, non sembra revocabile in dubbio che l'intento dei convenuti fosse ispirato al bene pubblico, affidando un complesso compito ad un progettista di fama internazionale, assicurandosi così esperienza, capacità ed ispirazione in relazione alla nuova predisposizione di un contesto artistico-ambientale di primario rilievo per la città di Viareggio, cui avrebbe altamente giovato - sempre nelle intenzioni dei convenuti - il richiamo pubblicitario derivante dalla fama internazionale dell'urbanista incaricato. Né vale obiettare, come eccepisce la procura, che non risulta da atti aventi carattere comunicativo verso la cittadinanza e l'utenza turistica la circostanza che lo studio e la progettazione dei piani attuativo di recupero della "passeggiata" di Viareggio fossero da far risalire alla professionalità di Rogers; è difficile infatti, secondo logica e buon senso, opinare che la circostanza non avesse avuto la dovuta risonanza. Varrà ancora, a giustificare la predetta buona fede, quanto adesso si afferma, in relazione all'oggettiva difficoltà, nella specie, di discernere l'aspetto dell'esclusività di capacità professionale artistica e l'elevata perizia, che non contempla il momento della predetta esclusività. Ciò con l'ausilio delle precipue note, che al Collegio appaiono significative, con cui l'Italia, di fronte ad un'accusa, formulata peraltro ad uno stadio ancora ipotetico e di iniziale istruttoria, della Commissione Europea, per infrazione di direttiva comunitaria, si è difesa nella prospettiva di un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia. Giudizio che non vi è stato, poiché la procedura si è conclusa con un'archiviazione (in data 21.1.2000, p.v. n. 2000/1505) per quanto è dato conoscere dagli atti processuali con formula apodittica, senza che la Commissione Europea abbia espressamente affermato l'inesistenza di infrazioni alla normativa europea. D'altro canto la stessa Commissione non ha ritenuto di proseguire nell'istruttoria prodromica ad una compiuta accusa innanzi alla Corte di Giustizia, la quale, d'altro canto, come conviene ripetere, non si è mai pronunciata sul punto. Inoltre val bene sottolineare che ciò che

rileva, in questo giudizio, non è un'infrazione alla normativa europea, ma a quella italiana, la quale, seppur irregolarmente, può, in ipotesi, da questa discostarsi. In conclusione, a sottolineare la complessità dell'analisi della tipologia di incarico affidato alla R.R. Ldt., è bene, come già anticipato, seguire le note di difesa in sede europea, redatte dalle competenti autorità italiane, udite le intenzioni e le valutazioni della Giunta di Viareggio. In essa si legge: “Il Piano Particolareggiato dei Viali a Mare di Viareggio comporta, per il professionista incaricato, il confrontarsi con una serie di aspetti particolarmente delicati e complessi, non frequentemente riscontrabili in Piani urbanistici dello stesso tipo. Si è ritenuto, in particolare, che 6 fossero gli aspetti da tenere in attenta ed equivalente considerazione;

1) L'aspetto sociale - La Passeggiata di Viareggio è da sempre punto di riferimento per residenti e turisti e rappresenta sicuramente lo spazio pubblico di maggiore importanza all'interno del territorio comunale;

-l'aspetto storico/artistico/naturale - Da sempre asse portante del sistema urbano viareggino racchiude in sé la storia ed i segni dell'evoluzione della città conciliando dinamismo e conservazione all'interno di un sistema naturale di rara bellezza;

3) la necessità di riconnettere fisicamente e percettivamente la Passeggiata con il resto della città ad est e con la spiaggia ed il mare ad ovest e di restituire carattere agli spazi pubblici;

4) risolvere il problema del trasporto pubblico e privato in termini di circolazione e sosta nell'area d'intervento, problema che si riflette pesantemente sull'intero sistema viario cittadino;

5) l'intenzione di intervenire con un progetto attento agli aspetti ecologici e ambientali, con particolare attenzione al risparmio energetico ed al corretto uso delle specie vegetali;

6) l'esigenza di utilizzare il progetto come volano per il reinserimento di Viareggio nel circuito europeo delle mete turistico e culturali”.

Quindi, si è affermato, la scelta dell'Amministrazione Comunale è, dopo attenta valutazione, caduta sull'architetto Richard Rogers perché si è ritenuto che egli fosse l'unico professionista in grado di

soddisfare tutti gli aspetti sopra citati ed in particolare:

“l'architetto Rogers ha, nel suo lavoro, da sempre mantenuto un'attenzione nei riguardi delle relazioni esistenti tra architettura, ambiente, natura e società; l'attenzione dell'architetto Rogers al contesto e alla stretta connessione e sociale dei suoi interventi con le preesistenze è facilmente riscontrabile in tutti i suoi interventi alla scala urbana” (numerose e prestigiose le sue progettazioni in tal senso, e le difese ne fanno ampia elencazione e documentazione) ; “i progetti urbani dello studio Rogers sono sempre stati basati sulla preventiva risoluzione dei problemi legati al trasporto pubblico e privato ed alle relazioni reciproche tra pedoni, automobili e mezzi pubblici; lo staff di viabilità e trasporti, interno al suo studio di Londra, è senza dubbio tra i più efficaci in tale campo e consente una continua verifica degli aspetti prodromici progettuali durante lo sviluppo dei Piani Urbanistici; l'aspetto ecologico ed ambientale dell'intervento è stato da subito evidenziato dall'architetto Rogers come prioritario”. Degno di menzione è anche il fatto che l'arch. Rogers è fiorentino di nascita, e, in quanto assiduo frequentatore, è conoscitore della costa toscana e della costa versiliese.

Vi è un altro elemento che induce questo giudice a propendere per un atteggiamento - da parte dei convenuti - di colpa non grave. Il richiamo alla prestazione di natura artistica con carattere di esclusività di cui al citato art. 7 d.lgs. 157 del 1995, sembra far trasparire, nelle motivazioni addotte, anche un elemento di ambiguità, circa la natura dell'incarico affidato, ambiguità non relativa ad un'erronea prospettiva della giunta e di chi doveva dar ad essa supporto tecnico, ma sussistente in maniera diffusa nel periodo di riferimento. Si intende dire, specificamente, che l'incarico di progettazione urbanistica non sfuggiva ad un'incerta collocazione fra la sua inclusione nel novero pieno degli appalti di servizi e l'incarico di opera professionale, retto dall'”intuitus personae” e perciò stesso affrancato dal dovere di una procedura ad evidenza pubblica e connotato, nel momento dell'affidamento, da discrezionalità, seppur motivata. In sostanza pare di poter dire che ciò che evita di poter ravvisare nella vicenda in esame il connotato della colpa grave è la

considerazione che pare probabile che la nozione di esclusività, accompagnata dal requisito dell'artisticità dell'opera, con la conseguente esclusione dagli oneri di procedura concorsuale siano stati intesi come effetto della natura di “ locatio operis”, ovvero prestazione di opera intellettuale dell'attività di progettazione urbanistica. E l'ambiguità non è sorta da un malinteso endogeno alla giunta viareggina, ma si rinviene negli stessi pronunciamenti giurisprudenziali. Proprio nel periodo dell'adottata delibera di affidamento dell'incarico “ de quo” all'architetto Rogers, la Corte di Cassazione a Sezioni unite (Cass SU, 19 ottobre 1998, n. 10370), seppur non *expressis verbis*, dava adito alla considerazione che la progettazione urbanistica si differenziasse, nel contenuto, dall'appalto di servizi, fosse opera intellettuale, fattispecie dalla prima distinta, e non abbisognasse di procedura amministrativa di scelta. Indirizzo cui il Consiglio di Stato ha dato il proprio contributo (Cons. St., 27 novembre 2000, n. 6315 e 29 agosto 2001, n. 4573) con le medesime argomentazioni di cui sopra, e, inoltre, distinguendo fra la progettazione di opera pubblica e quella urbanistica, con l'affermazione dell'applicabilità della procedura ad evidenza pubblica solo (ad una lettura secondo l'implicito significato del discorso motivazionale) alla prima.

D'altro canto, se ancora nel 2004 il TAR (Lombardia, sez. Brescia, n. 931/2004 e 684 /2004) sosteneva con non travisabili espressioni che la progettazione urbanistica deve essere distinta dall'appalto di servizi per la natura dell'attività, non implicante significativa commista organizzazione di mezzi ed uomini ma risulta inquadrabile nell'attività di opera intellettuale retta dall'“intuitus personae” , si può certamente contestare l'opzione giurisprudenziale menzionata e sottolineare la non univocità di questa, ma da ciò se ne deve trarre l'insussistenza di un comportamento gravemente colposo di un organo di ente locale, di natura politico-elettiva, che dette linee valutative abbia, in epoca precedente, seguito.

La stessa Procura sembra essere condotta nella stessa ambiguità dal proprio consulente, l'ordine degli architetti di Firenze, laddove si utilizza come parametro ineludibile per commisurare il presunto danno arrecato la tariffa professionale. Con ciò viene meno il riferimento ad una ipotetica

procedura concorsuale che dia risultati di maggior qualità od economicità, e resta un legame con la figura del contratto di opera professionale.

Oltre la carenza di colpa grave, quindi, si deve sottolineare che anche i parametri di valutazione del supposto danno non sono sicuri, dovendosi poi rammentare che tale onere di prova spetta alla parte attrice. Né varrebbe seguire altra via, ovvero il fatto notorio, poiché se è vero che è dovere di questo Giudice ricordare ogni “vulnus” arrecato alle potenzialità che offre l'attività concorrenziale, anche nel campo dell'espressione dell'ingegno, nel caso di specie le ricordate peculiarità che contraddistinguono l'esperienza professionale dell'arch. Rogers ed il rapporto specifico dello stesso, i profili urbanistico-culturali della costa viareggina rendono impossibile ravvisare in astratto un ipotetico risparmio derivante da una procedura concorsuale anche solo informale.

Da quanto detto risulta l'assoluzione non solo dei membri della giunta di Viareggio, ma anche, sebbene agli stessi fosse richiesto un più alto tasso di competenza tecnica specifica, ed il dovere di informare l'organo giuntale, il Segretario Generale pro-tempore, dr.ssa Nobile, ed i dirigenti tecnici e contabili Bozzi e Raffaelli. Nel contesto della sottolineata incertezza giurisprudenziale, il loro comportamento rientra certamente nella figura dell'errore professionale scusabile.

Stante la sussistenza di colpa lieve, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di estinzione del giudizio di Ricci Sauro,

assolve

BERTINI Quinto Riccardo, BERTUCCELLI Anna Vittoria, BOZZI Carlo, COSTA Marco, FRANCESCONI Marzio, NOBILE Angela, PEZZINI Egiziano, RAFFAELLI Riccardo, SIMONETTI Luca.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio del giorno 7 febbraio 2007, 21 febbraio 2007, 16 giugno 2007.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

F.ti Dott. L. VENTURINI

F.to Dott. C. GRECO

Depositata in Segreteria il 11 SETTEMBRE 2007

IL DIRIGENTE

F.to dr. Giovanni Badame